

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 6

(Regolamento)

1. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di accesso ai terreni e la manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio di cui all'articolo 18;

b) le procedure per la deroga dai divieti ai sensi dell'articolo 19, comma 9.

2. Le modalità di impiego del personale volontario di Protezione civile di cui all'articolo 14 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 31 della legge regionale 64/1986.